

(N. 1263)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale della Camera dei deputati  
nella seduta del 27 luglio 1950 (V. Stampato N. 1151)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero**

(IVAN MATTEO LOMBARDO)

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

**col Ministro dell'Industria e commercio**

(TOGNI)

**e col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 AGOSTO 1950

---

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee  
ed in materia di restituzione di diritti (5° provvedimento)

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I,

annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. - a) Cellulosa . . . . .	Per la fabbricazione di fibre artificiali e loro manufatti.	Kg. 100	1 anno
b) Linters di cotone, greggi o candeggiati.	Per la fabbricazione di fibre artificiali al cuprammonio e loro manufatti.	Kg. 100	1 anno
2. - a) Lana naturale, sudicia o lavata, lana pettinata, cascami di lana, pelo di capra o di cammello, ed ogni altro pelo animale doganalmente classificabile come lana.	Per essere sottoposti a lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti, e in confezioni di ogni specie.	Kg. 100	1 anno
b) Stracci di lana, di cotone e misti.	Per essere sottoposti a sfilacciatura ed a lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti ed in confezioni di ogni specie . . . . .	Kg. 100	1 anno
c) Juta . . . . .	Per la fabbricazione di tappeti da pavimenti, anche misti.	Kg. 100	1 anno
3. - a) Colofonia . . . . .	Per la fabbricazione di lubrificanti speciali da impiegare nella fabbricazione di cavi elettrici (concessione valevole fino al 30 giugno 1951).	illimitata	1 anno
b) Miscele isolanti di colofonia, ed olio minerale.	Per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione valevole fino al 30 giugno 1951).	illimitata	1 anno
c) Olio minerale greggio. . . . .	Per essere lavorato e reso adatto alla fabbricazione di cavi elettrici (concessione valevole fino al 30 giugno 1951).	illimitata	1 anno
d) Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità, a 50°, non inferiore a 26,5 Engler, oppure con viscosità, a 100°, non inferiore a 3,4 Engler.	Per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione valevole fino al 30 giugno 1951).	illimitata	1 anno

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
4. - Corozo e semi di palma dum.	Per la fabbricazione di bottoni.	Kg. 100	1 anno
5. - Filati di lino semplici, di titolo inferiore al n. 30 inglese.	Per la fabbricazione di tele, fazzoletti, tovaglie, filati ritorti, refe per calzature e manufatti in genere.	Kg. 100	1 anno
6. - Marocchini (pelli conciate senza pelo, tagliate in strisce).	Per la fabbricazione di cappelli.	Kg. 50	1 anno
7. - Materie grasse, vegetali e animali (oli e grassi).	Per la fabbricazione della margarina	Kg. 500	1 anno
8. - Oli di petrolio, greggi, già parzialmente trattati.	Per essere lavorati.	illimitata	1 anno
9. - Pietre luna, granata, lapislazzuli, occhi di tigre, nefrite, amazzonite, ametista, quarzo, topazio affumicato, turchini, ematite, diaspro sanguigno, agata, opale ed altre pietre semi preziose o fini.	Per essere tagliate o comunque lavorate.	illimitata	1 anno
10. - Rottami di ferro e di acciaio.	Per essere trasformati in lingotti o semilavorati (in blooms, bidoni e billets).	Kg. 1.000	1 anno

## Art. 2.

È consentita fino al 31 dicembre 1951, per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri, la importazione temporanea di:

a) lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi e segmenti per frizioni, tessuti di cotone incerati o pergamoidati, pelli finte a base di resine poliviniliche o di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto;

b) vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi, vernici sintetiche.

## Art. 3.

La concessione della importazione temporanea di ferri e acciai comuni, laminati a caldo

in barre e verghe, gregge, per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli prevista dal decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, convertita in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, è estesa agli acciai speciali.

## Art. 4.

La concessione della importazione temporanea dei tessuti di cotone greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampati, prevista alla tabella I annessa al testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, è estesa al taglio in pezze dei tessuti stessi, come sopra lavorati.

## Art. 5.

La concessione della importazione temporanea delle trecce di paglia cinese o giapponese per essere imbianchite o tinte, prevista dal decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1870, è estesa alla fabbricazione di cappelli.

## Art. 6.

La concessione della importazione temporanea del rum per la fabbricazione di vermut, prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374, è estesa alla fabbricazione di liquori e prorogata fino al 31 dicembre 1951.

## Art. 7.

È revocata la concessione della importazione temporanea dei rottami di ferro e di acciaio per la fabbricazione di tubi, prevista dalla legge 24 novembre 1948, n. 1444.

## Art. 8.

È consentita, fino al 31 dicembre 1951, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche a colori, a 8,16 e 35 millimetri riproducenti vedute panoramiche, girate in Italia da turisti, per lo sviluppo e la stampa.

## Art. 9.

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, sono aggiunte le bobine di legno, usate o nuove, che si esportano piene per essere vuotate oppure vuote per essere riempite. Il termine massimo per la reimportazione è fissato in sei mesi.

## Art. 10.

I quantitativi di cotone greggio, impiegati nella fabbricazione di prodotti dell'industria italiana della gomma e nel rivestimento di cavi e di conduttori elettrici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273.

Sono abrogati i regi decreti 22 febbraio 1930, n. 174 e 27 marzo 1939, n. 565 e la legge 20 marzo 1940, n. 227.

## Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.